

Il Comunicato stampa della Corte di Strasburgo sulla sentenza che ha dato ragione al Goi condannando l'Italia per le perquisizioni e il sequestro delle liste dei massoni di Sicilia e Calabria

Parliamentary inquiry into Mafia infiltration of Masonic lodges: search and seizure in breach of the Convention

In today's Chamber judgment¹ in the case of *Grande Oriente d'Italia v. Italy* (application no. 29550/17) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights.

The case concerned a search of a Masonic association's premises ordered in the context of a parliamentary inquiry into the Mafia. Paper and digital documents, in particular a list of names and personal data of more than 6,000 members of the association, were seized during the search.

The Court found that there had been a lack of evidence or a reasonable suspicion of involvement in the matter being investigated which would have been sufficient to justify such a wide-ranging and indeterminate measure. Nor had the shortcomings in the search order been offset by sufficient counterbalancing guarantees, for example by an independent and impartial review. Indeed, as the system in Italy currently stands, Parliament has exclusive jurisdiction to rule on the validity of its decisions.

The Court concluded that such a significant interference with the applicant association's rights, involving the authorities examining and retaining a wide range of documents, including confidential information, had not been "in accordance with the law". Nor had it been "necessary in a democratic society".

Principal facts

The applicant is a Masonic association registered under Italian law, *Grande Oriente d'Italia*. It was founded in 1805 and groups together several lodges.

In 2013 the Parliamentary Commission of Inquiry on the phenomenon of mafias and other criminal associations, including foreign ones (*Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere*) was set up. It was mandated, among other things, to conduct an inquiry into relations between the Mafia and Freemasonry because of revelations emerging from various criminal proceedings.

On several occasions in 2016 the parliamentary commission of inquiry asked Dr Bisi, the Grand Master of the applicant association, to provide a list of its lodges' members. He repeatedly refused, citing confidentiality. He observed that the request was "a fishing expedition" as it neither mentioned ongoing investigations, nor any specific crimes allegedly committed by members of the association. He again refused to disclose names when summoned as a witness in January 2017.

The parliamentary commission eventually, in March 2017, ordered a search of the applicant association's premises. The search aimed at obtaining a list of anyone who belonged or had belonged to a Masonic lodge of Calabria or Sicily starting from 1990, with their rank and role, as well


1. Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day. Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

Massoneria: Goi, 'Cedu condanna Commissione Antimafia per sequestro atti del 2017'
Gran Maestro Stefano Bisi, 'storico risultato'



Di **Redazione CT**

19 Dicembre 2024



Stefano Bisi

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia e per il sequestro di 39 faldoni di schede relative agli iscritti alle logge del Goi nelle regioni Sicilia e Calabria. La sentenza è stata depositata oggi. Il sequestro degli elenchi dei 6.000 iscritti siciliani e calabresi al Grande Oriente d'Italia "fu eseguito nel marzo 2017 su ordine della Commissione parlamentare Antimafia, allora presieduta dall'on. Rosy Bindi (Pd). Il Goi -si legge in una nota- si era rifiutato di consegnare tali elenchi spontaneamente in quanto da un lato non risultava

che alcun iscritto fosse indagato dalla magistratura e dall'altro perché ciò avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali degli iscritti”.

Bindi “diede così ordine al nucleo della Guardia di Finanza specializzato in contrasto alla ‘criminalità organizzata’ (lo Scico) di perquisire da cima a fondo la sede del Grande Oriente d’Italia a Roma. Nonostante il Grande Oriente d’Italia avesse subito, all’arrivo dei militari, prontamente consegnato gli elenchi, la perquisizione durò ben 14 ore (compresa la notte); tutti gli impiegati vennero identificati, l’appartamento privato del Gran Maestro messo sottosopra. Nemmeno il capanno degli attrezzi nel giardino fu risparmiato. Peraltro, dopo il sequestro, nelle 500 pagine della relazione finale della Commissione firmata dall’on. Bindi non vi è l’indicazione di neanche un iscritto al Grande Oriente d’Italia che risulti indagato dalla magistratura per reati di mafia”.

Patrocinato dal prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, il Grande Oriente fece ricorso alla Corte di Strasburgo evidenziando sia la natura intimidatoria della perquisizione, sia l’assenza di qualsiasi rimedio interno dopo che la richiesta di dissequestro presentata dal Tribunale di Roma era stata rigettata sostenendosi la immunità della Commissione parlamentare. Il Grande Oriente fece anche presente che il sequestro copriva ben 27 anni e che i 39 faldoni di documenti sequestrati continuavano ad essere detenuti dalla Commissione nonostante essa fosse stata sciolta con la fine della legislatura nel 2018 e che il sequestro rientrasse in una lunga lista di atti persecutori e discriminatori a cominciare dal sequestro dei suoi beni da parte del fascismo (fra cui Palazzo Giustiniani, ora sede del Senato).

Nelle 40 pagine della sentenza odierna, la Corte di Strasburgo accerta che la perquisizione ed il sequestro costituivano una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (che protegge il domicilio e la riservatezza). Aggiunge che il provvedimento era sproporzionato in quanto non vi era alcuna evidenza che la acquisizione di tanti dati cartacei e digitali fossero rilevanti ai fini della inchiesta della Commissione e che la motivazione del provvedimento era assolutamente generica non sussistendo “elementi che avrebbero potuto suffragare un ragionevole sospetto del coinvolgimento della Associazione nei fatti oggetto di indagine”.

Infine, la Corte europea ha stigmatizzato la circostanza che il Grande Oriente non disponesse di alcun rimedio interno e che la immunità del Parlamento invocata dall’Italia richiede pur sempre la possibilità di “qualche forma di controllo ex ante o ex post da parte di una autorità indipendente quale garanzia essenziale contro interferenze arbitrarie dei pubblici poteri”. Interferenza permanente in quanto, osserva la sentenza, la documentazione sequestrata non è stata distrutta al termine della attività della Commissione.

Il Gran Maestro Stefano Bisi parla di uno “storico risultato conseguito innanzi la Cedu”, con l’auspicio che “possa contribuire, come più volte accaduto nella storia del Paese, a

preservare e far progredire la democrazia, la giustizia e la legalità. Non si può certo gioire per la condanna dell'Italia, dichiarata ancora una volta gravemente responsabile di azioni in danno del Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani, ma deve necessariamente trarsi insegnamento per il futuro". Il Grande Oriente d'Italia, aggiunge Bisi, "prosegue la sua azione giudiziaria nei confronti dello Stato per la restituzione di Palazzo Giustiniani nella piena consapevolezza che il tempo restituirà verità alla giustizia".

IL DUBBIO

I GIUDICI DI STRASBURGO: «MANCANZA DI PROVE A SOSTEGNO DELLA MISURA SUI MASSONI DI CALABRIA E SICILIA»

Bindi non poteva sequestrare i registri del Goi: la Cedu condanna la commissione Antimafia

Bindi non poteva sequestrare i registri del Goi: la Cedu condanna la commissione Antimafia. A la luce di quanto precede e, in particolare, della mancanza di prove od un ragionevole sospetto di coinvolgimento nella questione oggetto di indagine, idoneo a giustificare la misura, del suo contenuto ampio e indeterminato e dell'assenza di sufficienti garanzie di controbilanciamento, in particolare di un controllo indipendente e imparziale della misura contestata, la Corte conclude che la misura contestata non era "prevista dalla legge" né "necessaria in una società democratica". E una batosta clamorosa quella inflitta dalla Cedu all'Italia. Ad essere condannata è stata la Commissione parlamentare antimafia, colpevole di aver perquisito e sequestrato gli elenchi del Grande oriente d'Italia in Calabria e Sicilia, portando via con sé i nomi di 6mila massoni, contenuti in 39 faldoni. Un sequestro eseguito a marzo 2017 dopo un lungo braccio di ferro tra l'allora presidente Rosy Bindi e il Gran maestro Stefano Bisi, che si era rifiutato di consegnare tali elenchi spontaneamente. Gli elenchi, aveva detto Bindi, andavano forniti. Perché gli iscritti sono vincolati alla «riservatezza» e non alla «segretezza». L'allora presidente aveva chiesto, in via prioritaria, i nomi degli iscritti delle logge di Sicilia e Calabria. Perché, questo il messaggio tra le righe, è lì che il rischio che lamassoneria devii verso la criminalità è più alto. Poca importa se la stessa missione ha più volte certificato una presenza massiccia della criminalità organizzata nelle altre regioni d'Italia. A fornire le basi per quella richiesta le inchieste giudiziarie di quel periodo, delle quali la Commissione ha preso atto ascoltando i magistrati che le hanno condotte. La contestazione di Bisi era semplice: da un lato non risultava che alcun iscritto fosse indagato dalla magistratura, dall'altro ciò avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali degli iscritti. Nonostante ciò, Bindi diede ordine al nucleo della Guardia di Finanza specializzato in contrasto alla "criminalità organizzata" (lo Scico), di perquisire da cima a fondo la sede del Grande Oriente d'Italia a Roma. Il Goi consegnò subito gli elenchi, ma la perquisizione dandò avanti per 14 ore, con l'identificazione di tutti gli impiegati e l'appartamento di Bisi messo a soqquadro, compreso il capanno degli attrezzi in giardino. Nonostante ciò, nelle 500 pagine di relazione finale della Commissione non apparve nessun riferimento a iscritti collusi o indagati. Ciò nonostante il sequestro coprì 27 anni di attività. A ciò si aggiunse la beffa: a fine della legislatura, i 39 faldoni di documenti sequestrati rimasero a Palazzo San Macuto. Il Goi, dopo aver tentato la via della giustizia nazionale, si è dunque rivolta alla Corte di Strasburgo, tramite il professor Vincenzo Zeno-Zencovich, che ha evidenziato non solo la natura intimidatoria della perquisizione, ma anche l'assenza

di qualsiasi rimedio interno, data l'immunità della Commissione parlamentare. Rispetto alla quale nemmeno il Garante Privacy poteva fare nulla. Nelle 40 pagine di sentenza depositate, la Corte di Strasburgo ha evidenziato che l'azione delle autorità italiane, pur avendo una base legale - Palazzo San Macuto può esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria -, non soddisfaceva i requisiti di necessità e proporzionalità previsti dalla Convenzione, violando l'articolo 8 della stessa. In particolare, l'ordinanza di perquisizione era troppo ampia, non sussistendo «elementi che avrebbero potuto suffragare un ragionevole sospetto del coinvolgimento della Associazione nei fatti oggetto di indagine». Tra le criticità evidenziate dalla Cedu anche l'assenza di «una forma di controllo ex ante o ex post da parte di un'autorità indipendente quale garanzia essenziale contro interferenze arbitrarie dei pubblici poteri». Interferenza permanente in quanto, si legge nella sentenza, la documentazione sequestrata non è stata distrutta al termine della attività della Commissione. «Lo storico risultato oggi conseguito innanzi la Cedu» contribuirà, «come più volte accaduto nella storia del Paese, a preservare e far progredire la democrazia, la giustizia e la legalità - ha commentato Bisi -. Non si può certo gioire per la condanna dell'Italia, dichiarata ancora una volta gravemente responsabile di azioni in danno del Goi Palazzo Giustiniani, ma deve necessariamente trarsi insegnamento per il futuro. Il Goi prosegue, infatti, la sua azione giudiziaria nei confronti dello Stato per la restituzione di Palazzo Giustiniani».

19 dicembre 2024

affaritaliani
il primo quotidiano digitale, dal 1996 - FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Venerdì, 20 dicembre 2024

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia: violati i diritti del Goi

Le autorità italiane avevano sequestrato documenti e dati personali senza adeguate garanzie legali

di redazione cronache

Condividi

L'Annuncio termina tra 3s



La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia: violati i diritti del Goi

La **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** (CEDU) ha condannato l'Italia per una perquisizione nelle sedi di due logge massoniche in Sicilia, avvenuta nel 2017. La Corte ha stabilito che l'operazione ha violato il diritto alla privacy e alla libertà di associazione dei membri delle logge.

Le autorità italiane avevano sequestrato documenti e dati personali senza adeguate garanzie legali, superando i limiti necessari in una società democratica. La CEDU ha ordinato all'Italia di risarcire i ricorrenti per i danni morali subiti.

ANTIMAFIA

Informazioni su Cosa Nostra, 'Ndrangheta e sistemi criminali connessi **Duemila**
Fondatore **Giorgio Bongiovanni**

- [HOME](#)



Massoneria: CEDU condanna Italia per sequestro faldoni al GOI dalla Commissione Bindi

AMDuemila

20 Dicembre 2024

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia (GOI) e il sequestro di 39 faldoni contenenti le schede degli iscritti alle logge massoniche delle regioni Sicilia e Calabria. La sentenza, depositata oggi, ha stabilito che tali atti hanno violato l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che protegge il domicilio e la riservatezza. L'episodio risale a marzo 2017, quando la Commissione parlamentare Antimafia, allora presieduta da **Rosy Bindi**, ordinò il sequestro degli elenchi dei 6.000 iscritti siciliani e calabresi al GOI. La decisione venne giustificata come parte di un'indagine sulla possibile infiltrazione mafiosa nelle logge massoniche. Tuttavia, il GOI si era rifiutato di consegnare gli elenchi volontariamente, sostenendo l'assenza di indagini giudiziarie nei confronti dei suoi iscritti e denunciando una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. L'operazione, eseguita dalla Guardia di Finanza, portò a una

perquisizione approfondita della sede del GOI a Roma, durata 14 ore e comprensiva dell'identificazione di tutti i dipendenti e della ricerca in spazi privati, come l'appartamento del Gran Maestro e persino il capanno degli attrezzi nel giardino. Nonostante la consegna immediata degli elenchi, la Commissione non trovò alcun iscritto coinvolto in reati di mafia, come confermato dalla relazione finale di 500 pagine presentata dalla stessa. Il GOI, rappresentato dal professor **Vincenzo Zeno-Zencovich**, ricorse alla Corte di Strasburgo denunciando l'atto come intimidatorio, sproporzionato e privo di garanzie giuridiche. La Corte ha confermato che il provvedimento era ingiustificato e basato su motivazioni generiche, in assenza di un ragionevole sospetto di coinvolgimento del GOI nei fatti oggetto di indagine. Inoltre, ha evidenziato l'assenza di rimedi interni per opporsi al sequestro e ha criticato l'Italia per l'assenza di un controllo indipendente sulle azioni della Commissione parlamentare, nonostante l'immunità parlamentare. Un ulteriore elemento di rilievo è che la documentazione sequestrata non è stata distrutta al termine delle attività della Commissione, sciolta nel 2018, configurando un'interferenza permanente nei diritti del GOI. Il Gran Maestro **Stefano Bisi** ha accolto la sentenza come uno "storico risultato" che rafforza i principi di democrazia e giustizia, auspicando che si tragga insegnamento da questo episodio. Bisi ha anche ribadito l'intenzione del GOI di continuare la battaglia legale per ottenere la restituzione di Palazzo Giustiniani, confiscato durante il fascismo e oggi sede del Senato, convinto che il tempo porterà giustizia alla loro causa.



CEDU. SEQUESTRO DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI: 'NON CONFORME AL DIRITTO, NE'

NECESSARIO IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA'

19 Dicembre 2024



Foto: Sede della Cedu - CC BY-SA 3.0 /

European Court of Human Rights).
di Enrico Oliari –

Era l'8 marzo del 2017 quando la Guardia di finanza si presentò a Villa del Vascello, sede dell'obbedienza massonica del Grande Oriente d'Italia (Goi), per sequestrare i 39 faldoni di schede relative agli iscritti alle logge calabresi e siciliane. A disporre la lunga e minuziosa perquisizione, durata 14 ore nel prestigioso edificio sul colle romano del Gianicolo, era stata Rosy Bindi, la presidente della Commissione parlamentare antimafia creata nel 2013 e composta da 25 senatori e da 25 deputati.

In seguito la relazione della Commissione, firmata dalla stessa Rosy Bindi, dovette appurare che nessun iscritto al Grande Oriente d'Italia fosse indagato dalla magistratura per reati di mafia.

L'obbedienza massonica aveva tuttavia denunciato la violazione della privacy, istanza poi respinta dal garante per la non applicabilità della norma sulla protezione dei dati al Parlamento, come pure aveva sottolineato "come il sequestro ordinato dalla Commissione antimafia rientrasse in una lunga lista di atti persecutori e discriminatori a cominciare dal sequestro dei suoi beni da parte del fascismo (fra cui Palazzo Giustiniani, ora sede del Senato)".

Il Grande Oriente d'Italia si era quindi rivolto alla Corte europea per i Diritti dell'Uomo (Cedu) in un ricorso patrocinato dal professor Vincenzo Zeno-Zencovich. Oggi la Cedu ha dato ragione al Grande Oriente d'Italia: nel comunicato emesso da Villa il Vascello si legge che "Nelle 40 pagine della sentenza odierna la Corte di Strasburgo accerta che la perquisizione e il sequestro costituivano una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (che protegge il domicilio e la riservatezza). Aggiunge che il provvedimento era sproporzionato in quanto non vi era alcuna evidenza che l'acquisizione di tanti dati cartacei e digitali fossero rilevanti ai fini dell'inchiesta della Commissione. L'ordine di perquisizione e sequestro non era stato soggetto ad alcuna previa verifica giudiziale, e la motivazione del provvedimento era assolutamente generica non sussistendo "elementi che avrebbero potuto suffragare un ragionevole sospetto del coinvolgimento dell'associazione nei fatti oggetto di indagine".

La nota riporta il dispositivo secondo cui "Alla luce di quanto sopra riportato, ed in particolare dell'assenza di prove o di ragionevoli sospetti del coinvolgimento nei fatti oggetto di indagine, idonei a giustificare il provvedimento" (...) la perquisizione "non era conforme al diritto", "ne' era necessaria in una società democratica".

Sulla sentenza della Cedu è intervenuto il Gran Maestro dell'obbedienza massonica Stefano Bisi, il quale ha dichiarato che "Il Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani rinnova il suo più profondo sentimento di appartenenza alla Repubblica Italiana con la certezza che lo storico risultato oggi conseguito innanzi la Cedu possa contribuire, come più volte accaduto nella storia del Paese, a preservare e far progredire la Democrazia, la Giustizia e la Legalità. Non si può certo gioire per la condanna dell'Italia, dichiarata ancora una volta gravemente responsabile di azioni in danno del Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani, ma deve necessariamente trarsi insegnamento per il futuro. Il Grande Oriente d'Italia prosegue infatti la sua azione giudiziaria nei confronti dello Stato per la restituzione di Palazzo Giustiniani nella piena consapevolezza che il tempo restituirà verità alla giustizia".



Stefano Bisi. (Foto: Notizie Geopolitiche).

Nel 2017 l'allora presidente della Commissione Antimafia fece perquisire il Grande Oriente

La Corte europea condanna l'Italia per le liste di Bindi sulla Massoneria

ALDO TORCHIARO

••• Sono trascorsi sette anni ma alla fine la giustizia, quella europea, è arrivata. E ha dato una sonora stoccata a Rosy Bindi e alla sua roboante campagna contro la massoneria. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con una sentenza depositata ieri, ha condannato l'Italia per la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia e per il sequestro di 39 faldoni di schede relative agli iscritti alle logge del Goi nelle regioni Sicilia e Calabria. Il sequestro degli elenchi siciliani e calabresi fu eseguito nel marzo 2017 su ordine della Commissione parlamentare Antimafia, allora presieduta dalla Bindi (Pd). Il Goi -si legge in una nota- si era rifiutato di consegnare tali elenchi: nessun massone era indagato dalla magistratura e non era accettabile una tale violazione della protezione dei dati personali degli iscritti. Bindi diede così ordine al nucleo della Guardia di Finanza specializzato in contrasto alla criminalità organizzata (lo Scico) di perquisire da cima a fondo la sede del Grande Oriente d'Italia a Roma. Neanche fosse il covo di Messina Denaro. Perquisizione e se-

questro eseguiti a forza: nonostante il Goi avesse consegnato gli elenchi ai militari, la perquisizione durò 14 ore e andò avanti tutta la notte. Identificati tutti gli impiegati, venne messo sottosopra l'appartamento privato del Gran Maestro. Non venne risparmiato nemmeno il capanno degli attrezzi.

Tanto clamore per nulla: dopo il sequestro, nelle 500 pagine della relazione finale della Commissione firmata da Bindi non vi fu nessuna indicazione di iscritti al Goi indiziati per reati di mafia. Il ricorso europeo, patrocinato dal professor Vincenzo Zeno-Zencovich, ha evidenziato la natura intimidatoria della perquisizione e l'assenza di qualsiasi rimedio interno dopo che la richiesta di dissequestro presentata dal Tribunale di Roma era stata rigettata sostenendosi la immunità della Commissione parlamentare. La Corte di Strasburgo ha accertato che la perquisizione ed il sequestro costituivano una violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea che protegge il domicilio e la riservatezza. Per il Gran Maestro Stefano Bisi, uno «storico risultato che può far progredire la democrazia, la giustizia e la legalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cerca



Stato condannato a Strasburgo: "Ha violato la privacy dei massoni"

Di

Redazione

-

20 Dicembre 2024



I giudici di Strasburgo sulla perquisizione della Guardia di Finanza ordinata nel 2017

dalla commissione Antimafia di Rosy Bindi: "Violata la privacy dei massoni"

Lo Stato italiano, con la **Commissione Antimafia guidata da Rosy Bindi**, ha violato la privacy dei **massoni** iscritti al **Grande oriente d'Italia**. E' quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dato ragione al Goi, l'obbedienza guidata dal gran maestro Stefano Bisi. I massoni avevano fatto ricorso a Strasburgo dopo che nel 2017 la Guardia di Finanza fece irruzione al **Vascello**, la sede del Goi a Roma. A inviare le Fiamme gialle a sequestrare le liste degli iscritti nelle logge della **Sicilia** e

della **Calabria** era stata proprio la **Commissione Antimafia**. All'epoca guidata da **Rosy Bindi**.

Più volte l'Antimafia aveva chiesto le liste dei **massoni siciliani e calabresi**. E alla fine la **Commissione parlamentare** aveva deciso di usare i poteri dell'autorità giudiziaria. "Il Goi si era rifiutato di consegnare tali elenchi spontaneamente in quanto da un lato non risultava che alcun iscritto fosse indagato dalla magistratura. Dall'altro perchè ciò avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali degli iscritti". Ricostruisce in un lungo comunicato il Grande Oriente. Il Goi aveva poi chiesto il dissequestro degli elenchi al tribunale di Roma e aveva fatto ricorso al **Garante della privacy** ma le istanze erano state rigettate. A quel punto il Goi aveva deciso di ricorrere a **Strasburgo**. Sette anni dopo i giudici della Cedu hanno condannato lo Stato a versare **9.600 euro** per danni non pecuniari e **5.344 euro** per spese legali al Grande Oriente.

Il comunicato

Con la sentenza depositata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia e per il sequestro di 39 faldoni di schede relative agli iscritti alle logge del Goi nelle regioni Sicilia e Calabria.

I fatti originano dal sequestro eseguito nel marzo 2017 su ordine della Commissione parlamentare Antimafia, allora presieduta dall'on. Rosy Bindi (PD), degli elenchi dei 6000 iscritti siciliani e calabresi al Grande Oriente d'Italia. Il Goi si era rifiutato di consegnare tali elenchi spontaneamente in quanto da un lato non risultava che alcun iscritto fosse indagato dalla magistratura e dall'altro perchè ciò avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali degli iscritti.

La Presidente Bindi diede ordine al nucleo della Guardia di Finanza specializzato in contrasto alla "criminalità organizzata" (lo SCICO), di **perquisire da cima a fondo la sede del Grande Oriente d'Italia a Roma**.

Nonostante il Grande Oriente d'Italia avesse subito, all'arrivo dei militari, prontamente consegnato gli elenchi, **la perquisizione durò ben 14 ore (compresa la notte)**. Tutti gli impiegati vennero identificati, l'appartamento privato del Gran Maestro messo sottosopra. Nemmeno il capanno degli attrezzi nel giardino fu risparmiato.

Peraltro, dopo tale massiccio sequestro, nelle 500 pagine della relazione finale della Commissione firmata dall'on. Bindi non vi è l'indicazione di neanche un iscritto al Grande Oriente d'Italia che risulti indagato dalla magistratura per reati di mafia.

Nel ricorso alla Corte di Strasburgo, il Grande Oriente – patrocinato dal prof. Vincenzo Zeno-Zencovich – faceva presente oltre alla natura intimidatoria della perquisizione, l'assenza di qualsiasi rimedio interno. La richiesta di dissequestro presentata dal Tribunale di Roma era stata rigettata sostenendosi la immunità della Commissione parlamentare. Il Garante Privacy aveva fatto rispondere da un funzionario che la disciplina sulla protezione dei dati personali non si applicava al Parlamento.

Inoltre, il Grande Oriente faceva presente che il sequestro copriva ben 27 anni. E che i 39 faldoni di documenti sequestrati continuavano ad essere detenuti dalla Commissione nonostante essa fosse stata sciolta con la fine della legislatura nel 2018.

Atti persecutori

Infine, il Grande Oriente d'Italia sottolineava come il sequestro ordinato dalla Commissione Antimafia rientrasse in una lunga lista di atti persecutori e discriminatori. A cominciare dal sequestro dei suoi beni da parte del fascismo (fra cui Palazzo Giustiniani, ora sede del Senato). Negli anni più recenti molti di essi erano stati giudicati dalla Corte di Strasburgo contrari alla Convenzione dei diritti dell'Uomo. In una sentenza del 2001 l'Italia era stata condannata per una legge regionale che obbligava i candidati a dichiarare che non erano affiliati a legge massonica. E analoghe condotte discriminatorie nei confronti di iscritti al Goi erano state condannate con le sentenze N.F. c. Italia del 2001 e Maestri c. Italia del 2004.

Nelle 40 pagine della sentenza odierna la Corte di Strasburgo accerta che la perquisizione ed il sequestro costituivano una violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (che protegge il domicilio e la riservatezza). Aggiunge che il provvedimento era sproporzionato in quanto non vi era alcuna evidenza che la acquisizione di tanti dati cartacei e digitali fossero rilevanti ai fini della inchiesta della Commissione.

L'ordine di perquisizione e sequestro non era stato soggetto ad alcuna previa verifica giudiziale. E la motivazione del provvedimento era assolutamente generica non sussistendo "elementi che avrebbero potuto suffragare un ragionevole sospetto del coinvolgimento della Associazione nei fatti oggetto di indagine". Anche l'ordine di perquisizione e sequestro erano assolutamente generici nel loro contenuto coprendo un periodo temporale vastissimo e l'intera sede del GOI.

La Corte di Strasburgo ha emesso il seguente dispositivo. "Alla luce di quanto sopra riportato, ed in particolare della assenza di prove o di ragionevoli sospetti del coinvolgimenti nei fatti oggetto di indagine, idonei a giustificare il provvedimento, il suo contenuto ampio ed indeterminato, l'assenza di adeguate garanzie di riequilibrio, ed in particolare di un riesame indipendente e imparziale della misure contestate, la Corte conclude che essa "non era conforme a diritto". Né era "necessaria in una società democratica.

La dichiarazione del Gran Maestro Stefano Bisi

Sulla sentenza della Corte Europea il Gran Maestro Stefano Bisi ha dichiarato. "Il Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani rinnova il Suo più profondo sentimento di appartenenza alla Repubblica Italiana. Con la certezza che lo storico risultato conseguito innanzi la Cedu possa contribuire, come più volte accaduto nella storia del Paese, a preservare e far progredire la Democrazia, la Giustizia e la Legalità.

Non si può certo gioire per la condanna dell'Italia, dichiarata ancora una volta gravemente responsabile di azioni in danno del Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani. Ma deve necessariamente trarsi insegnamento per il futuro.

Il Grande Oriente d'Italia prosegue, infatti, la Sua azione giudiziaria nei confronti dello Stato per la restituzione di Palazzo Giustiniani nella piena consapevolezza che il tempo restituirà Verità alla Giustizia”.

il Giornale

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna la Commissione Antimafia Bindi/Il Giornale

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia. La soddisfazione del Gran Maestro Stefano Bisi

di Roberta Damiata

È stata depositata oggi la sentenza della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**, che ha condannato l'Italia per la **perquisizione** della sede del *Grande Oriente d'Italia* e per il **sequestro** di 39 faldoni di schede relative agli iscritti alle logge del GOI nelle regioni Sicilia e Calabria.

Il sequestro

Tutto inizia nel marzo 2017 con il sequestro su ordine della Commissione parlamentare Antimafia, allora presieduta dall'on. **Rosy Bindi** (PD), degli elenchi dei 6000 iscritti siciliani e calabresi al Grande Oriente d'Italia. Il GOI si era rifiutato di consegnare tali elenchi spontaneamente in quanto da un lato non risultava che alcun iscritto fosse indagato dalla magistratura e dall'altro perchè ciò avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di **protezione dei dati personali** degli iscritti.

La presidente Bindi, diede quindi ordine al nucleo della Guardia di Finanza specializzato in contrasto alla *"criminalità organizzata"* (lo SCICO), di perquisire da cima a fondo la sede del *Grande Oriente d'Italia* a Roma. Una perquisizione durata ben 14 ore, notte compresa, nonostante all'arrivo dei militari, il Grande Oriente cosegnò subito gli elenchi.

Sottosopra anche gli appartamenti privati

Per avere un'idea di quello che successe, tutti gli impiegati vennero identificati, l'appartamento privato del Gran Maestro messo sottosopra. Nemmeno il capanno degli attrezzi nel giardino fu risparmiato. Nonostante questo massiccio sequestro, nelle oltre 500 pagine della relazione finale della Commissione firmata dall'on. Bindi non vi è l'indicazione di **neanche un iscritto** al Grande Oriente d'Italia che risulti indagato dalla magistratura per reati di mafia.

Il ricorso alla corte suprema

Patrocinato dal prof. **Vincenzo Zeno-Zencovich**, il Grande Oriente fece ricorso alla *Corte di Strasburgo*, spiegando sia la natura intimidatoria della perquisizione, sia l'assenza di qualsiasi rimedio interno. Precedentemente la richiesta di dissequestro presentata dal Tribunale di Roma era stata **rigettata** sostenendosi la immunità della Commissione parlamentare. Il Garante Privacy aveva fatto rispondere da un funzionario che la disciplina sulla protezione dei dati personali non si applicava al Parlamento. Inoltre, il Grande Oriente faceva presente che il sequestro copriva ben 27 anni e che i 39 faldoni di documenti sequestrati continuavano ad essere detenuti dalla Commissione nonostante essa fosse stata sciolta con la fine della legislatura nel 2018.

In ultimo, il Grande Oriente d'Italia sottolineava come il sequestro ordinato dalla Commissione Antimafia rientrasse in una lunga lista di **atti persecutori** e discriminatori a cominciare dal sequestro dei suoi beni da parte del fascismo (fra cui Palazzo Giustiniani, ora sede del Senato). Negli anni più recenti molti di essi erano stati giudicati dalla Corte di Strasburgo contrari alla Convenzione dei diritti dell'Uomo: in una sentenza del 2001 l'Italia era stata condannata per una legge regionale che obbligava i candidati a dichiarare che non erano affiliati a legge massonica. E analoghe condotte discriminatorie nei confronti di iscritti al GOI erano state condannate con le sentenze N.F. c. Italia del 2001 e Maestri c. Italia del 2004.

La sentenza odierna

Si arriva quindi all'attuale sentenza dove nelle 40 pagine la **Corte di Strasburgo** accerta che la perquisizione ed il sequestro costituivano una **violazione dell'art. 8** della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (che protegge il domicilio e la riservatezza). Aggiunge che il provvedimento era sproporzionato in quanto non vi era alcuna evidenza che la acquisizione di tanti dati cartacei e digitali fossero rilevanti ai fini della inchiesta della Commissione.

L'ordine di perquisizione e sequestro non era stato soggetto ad alcuna previa verifica giudiziale, e la motivazione del provvedimento era assolutamente generica non sussistendo "elementi che avrebbero potuto suffragare un ragionevole sospetto del coinvolgimento della Associazione nei fatti oggetto di indagine". Anche l'ordine di perquisizione e sequestro erano assolutamente generici nel loro contenuto coprendo un periodo temporale vastissimo e l'intera sede del GOI.

In ultimo, la Corte europea ha stigmatizzato la circostanza che il Grande Oriente non disponesse di alcun rimedio interno e che la immunità del Parlamento invocata dall'Italia richiede pur sempre la possibilità di "qualche forma di controllo ex ante o ex post da parte di una autorità indipendente quale garanzia essenziale contro interferenze arbitrarie dei pubblici poteri". Interferenza permanente in quanto, osserva la sentenza, la documentazione sequestrata non è stata distrutta al termine della attività della Commissione.

La decisione della Corte Europea

Visti i fatti, si legge nelle conclusioni della Corte di Strasburgo: "Alla luce di quanto sopra riportato, ed in particolare della assenza di prove o di ragionevoli sospetti del coinvolgimenti nei fatti oggetto di indagine, idonei a giustificare il provvedimento (di perquisizione e sequestro), il suo contenuto ampio ed indeterminato, l'assenza di adeguate garanzie di riequilibrio, ed in particolare di un riesame indipendente e imparziale della misure contestate, la Corte conclude che essa "non era conforme a diritto", nè era: "Necessaria in una società antidemocratica".

Le parole del Gran Maestro

Stefano Bisi, gran maestro de Il Grande Oriente ha espresso parole molto sentite sulla decisione della Corte Europea. "Il Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani rinnova il Suo più profondo sentimento di appartenenza alla Repubblica Italiana con la certezza che lo storico risultato oggi conseguito innanzi la CEDU possa contribuire, come più volte accaduto nella storia del Paese, a preservare e far progredire la Democrazia, la Giustizia e la Legalità. Non si può certo gioire per la condanna dell'Italia, dichiarata ancora una volta gravemente responsabile di azioni in danno del Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani, ma deve necessariamente trarsi insegnamento per il futuro. Il Grande Oriente d'Italia prosegue, infatti, la Sua azione giudiziaria nei confronti dello Stato per la restituzione di Palazzo Giustiniani nella piena consapevolezza che il tempo restituirà Verità alla Giustizia".

Bisi aggiunge poi: “Ringrazio i membri della Giunta e tutti i fratelli del GOI per avere sostenuto, partecipato e condiviso, anche con sofferenze personali, le iniziative giudiziarie intraprese non solo a tutela del GOI, ma di alcuni importanti diritti fondamentali dell’Uomo e ringrazio i giuristi che ci sostengono con

pervicace convinzione e con risoluta determinazione: il prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, patrocinatore innanzi la CEDU e gli avvocati Fabio Federico e Raffaele D’Ottavio per la continua e preziosa collaborazione prestata”.

20 Dicembre 2024



Lo Stato ha violato la privacy dei massoni quando ha sequestrato gli elenchi degli iscritti al Grande Oriente”: la sentenza della Cedu

di Giuseppe Pipitone

La decisione dei giudici di Strasburgo sulla perquisizione della Guardia di Finanza ordinata nel 2017 dalla commissione Antimafia: le Fiamme gialle andarono a sequestrare gli elenchi degli iscritti alle logge di Sicilia e Calabria

19 Dicembre 2024

Lo **Stato italiano** ha violato la privacy dei **massoni** iscritti al **Grande oriente d’Italia**. Lo sostiene la **Corte europea dei diritti dell’uomo**, che ha dato ragione alla principale obbedienza del Paese. I massoni avevano fatto ricorso a **Strasburgo**, quando [nel 2017 la Guardia di Finanza aveva fatto irruzione al Vascello](#), la sede del Goi a Roma. A inviare le Fiamme gialle a sequestrare le liste degli iscritti nelle logge della **Sicilia** e della **Calabria** era stata la **Commissione Antimafia**, all’epoca guidata da **Rosy Bindi**. Era stato il culmine dello scontro tra Palazzo San Macuto, impegnato in un’indagine su mafia e massoneria, e l’obbedienza guidata dal Gran maestro **Stefano Bisi**.

Il sequestro degli elenchi –

Più volte **l'Antimafia** aveva chiesto le liste dei **massoni siciliani** e **calabresi** e alla fine la **Commissione parlamentare** aveva deciso di usare i poteri dell'autorità giudiziaria. "Il Goi si era rifiutato di consegnare tali elenchi spontaneamente in quanto da un lato non risultava che alcun iscritto fosse indagato dalla magistratura e dall'altro perchè ciò avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali degli iscritti", ricostruisce oggi la principale obbedienza massonica. Tra roventi polemiche, il Grande oriente aveva chiesto il [dissequestro degli elenchi al tribunale di Roma e poi aveva fatto ricorso al Garante della privacy](#): in entrambi i casi le istanze erano state rigettate. A quel punto il Goi aveva deciso di andare fino a **Strasburgo**. Sette anni dopo i giudici della Cedu hanno condiviso la posizione del professor **Vincenzo Zeno-Zencovich**, che rappresenta i massoni, condannando lo Stato a versare **9.600 euro** per danni non pecuniari e **5.344 euro** per spese legali al Grande oriente.

La sentenza di Strasburgo

– A dare notizia della sentenza è un comunicato pubblicato sul sito del Goi, che ricorda come all'epoca furono sequestrati 39 faldoni con le schede di circa **seimila iscritti** alle loggie di Sicilia e Calabria. "Dopo tale massiccio sequestro, nelle 500 pagine della relazione finale della Commissione firmata dall'on. Bindi non vi è l'indicazione di neanche un iscritto al Grande Oriente d'Italia che risulti indagato dalla magistratura per reati di mafia", sottolineano i massoni. Nel ricorso a **Strasburgo**, l'avvocato **Zeno-Zencovich** aveva definito come "intimidatoria" la natura della perquisizione. In una sentenza lunga **40 pagine** la Cedu considera la perquisizione e il sequestro come una violazione dell'articolo 8 della **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**, che disciplina il diritto al rispetto del domicilio e della riservatezza. La Cedu, inoltre sostiene che il provvedimento eseguito dalla Finanza fosse "sproporzionato": "Non vi era alcuna evidenza che la acquisizione di tanti dati cartacei e digitali fossero rilevanti ai fini della inchiesta della Commissione", ricostruisce il Goi. La Corte europea critica anche il fatto che non si possa fare ricorso contro le decisioni della Commissione parlamentari, auspicando l'esistenza di una "qualche **forma di controllo ex ante o ex post** da parte di una autorità indipendente quale garanzia essenziale contro interferenze arbitrarie dei pubblici poteri". Per tutte queste ragioni la Cedu considera la perquisizione e il sequestro come "non conformi" e "**non necessarie** in una società democratica".

Il commento di Bisi – "Non si può certo gioire per la condanna dell'Italia, dichiarata ancora una volta gravemente responsabile di azioni in danno del Grande Oriente d'Italia Palazzo

Giustiniani, ma deve necessariamente trarsi **insegnamento per il futuro**. Il Grande Oriente d'Italia prosegue, infatti, la Sua azione giudiziaria nei confronti dello Stato per la restituzione di Palazzo Giustiniani nella piena consapevolezza che il tempo restituirà Verità alla Giustizia”, commenta Bisi, citando un'altra battaglia che contrappone l'obbedienza al Parlamento. Da tempo, infatti, il Goi rivendica la proprietà dello storico stabile nel centro di Roma, [occupato dal Senato dai tempi del fascismo](#). Nel comunicato apparso sul sito del Grande oriente, Bisi è indicato come Gran maestro, nonostante il suo decennale doppio mandato sia finito nel marzo scorso. Dopo il voto per eleggere il suo successore, infatti, tra i grembiulini è scoppiata una furiosa **guerra intestina** tra accuse incrociate di brogli e carte bollate. La lite è poi finita in tribunale con [l'elezione del nuovo Gran maestro Antonio Seminario sospesa dai giudici di Roma](#). A questo punto Bisi è tornato in sella, considerandosi **Gran maestro** in carica in regime di *prorogatio*. Nel frattempo, però, in uno dei tanti procedimenti in corso, il tribunale ha nominato l'avvocato **Raffaele Capiello** come [curatore speciale dell'obbedienza](#): in pratica un profano – cioè uno che non è iscritto alla massoneria – rappresenta la principale obbedienza del Paese. È la prima volta in oltre duecento anni. Questa, però, è un'altra storia.

20 Dicembre 2024

LE FIGARO

« Sans la liberté de l'écrire, il n'y a point d'usage d'écriture » - Incommensurable

L'Italie condamnée par la CEDH pour une perquisition dans des archives maçonniques/Le Figaro

Par Le Figaro avec AFP

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné jeudi l'Italie pour une perquisition en 2017 dans les archives du Grande Oriente d'Italia, lors de laquelle plus de 6000 noms de [francs-maçons](#) avaient été saisis. Fondée en 1805, l'association [maçonnique](#) Grande Oriente d'Italia avait été perquisitionnée dans le cadre d'une enquête ordonnée par une commission parlementaire sur les liens éventuels entre la mafia et la [maçonnerie](#). La perquisition avait abouti «à la saisie de nombreux documents papier et numériques, dont des listes recensant environ 6000 personnes, (...) ainsi que des disques durs, des clés USB et des ordinateurs», rappelle la [CEDH](#) dans un communiqué. Dans leur arrêt, les juges de Strasbourg ont estimé que cette perquisition et la saisie avaient enfreint l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit au respect de la vie

privée. Ils ont jugé que le mandat de perquisition n'était pas suffisamment justifié: «*en particulier, il n'y avait ni preuve ni raison plausible de soupçonner que l'association requérante fût impliquée dans les faits sur lesquels portait l'enquête*». En conséquence, la [CEDH](#) condamne l'Italie à verser au Grande Oriente d'Italia 9600 euros pour dommage moral et 5344 euros pour frais et dépens.

20 Dicembre 2024

Giornalemio.it

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo rende giustizia al Grande Oriente d'Italia

Di Franco Martina

Non andavano sequestrati i 39 faldoni di schede di 6000 iscritti, relative alle logge del Goi, di Sicilia e Calabria, a seguito di un provvedimento disposto nel 2017 dalla Commissione parlamentare antimafia presieduta dall'on Rosy Bindi. E' quanto ha disposto con una sentenza la Corte europea dei Diritti dell'Uomo. E la motivazione, come riporta l'esauriente comunicato a firma del Gran Maestro Stefano Bisi, rende giustizia di quanto sostenuto dal Grande Oriente nelle immediatezze del sequestro e negli anni e anche in relazione alla relazione finale della commissione, che aveva escluso ci fossero iscritti del Goi indagati dalla Magistratura per reati di mafia. Da qui la condanna dell'Italia-sintetizziamo- e l'auspicio che possa essere di insegnamento per il futuro. Resta in piedi un'altra battaglia di verità e giustizia Riguarda la restituzione di Palazzo Giustiniani al Grande Oriente . Servirebbe un atto di buon senso e responsabilità, per mettere fine al contenzioso.

COMUNICATO STAMPA

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna la Commissione Antimafia Bindi per il sequestro al GOI

Con la sentenza depositata oggi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia e per il sequestro di 39 faldoni di schede relative agli iscritti alle logge del GOI nelle regioni Sicilia e Calabria.

I fatti originano dal sequestro eseguito nel marzo 2017 su ordine della Commissione parlamentare Antimafia, allora presieduta dall'on. Rosy Bindi (PD), degli elenchi dei 6000 iscritti siciliani e calabresi al Grande Oriente d'Italia.

Il GOI si era rifiutato di consegnare tali elenchi spontaneamente in quanto da un lato non risultava che alcun iscritto fosse indagato dalla magistratura e dall'altro perchè ciò avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali degli iscritti.

La Presidente Bindi diede ordine al nucleo della Guardia di Finanza specializzato in contrasto alla "criminalità organizzata" (lo SCICO), di perquisire da cima a fondo la sede del Grande Oriente d'Italia a Roma.

Nonostante il Grande Oriente d'Italia avesse subito, all'arrivo dei militari, prontamente consegnato gli elenchi, la perquisizione durò ben 14 ore (compresa la notte); tutti gli impiegati vennero identificati, l'appartamento privato del Gran Maestro messo sottosopra. Nemmeno il capanno degli attrezzi nel giardino fu risparmiato.

Peraltro, dopo tale massiccio sequestro, nelle 500 pagine della relazione finale della Commissione firmata dall'on. Bindi non vi è l'indicazione di neanche un iscritto al Grande Oriente d'Italia che risulti indagato dalla magistratura per reati di mafia.

Nel ricorso alla Corte di Strasburgo, il Grande Oriente – patrocinato dal prof. Vincenzo Zeno-Zencovich – faceva presente oltre alla natura intimidatoria della perquisizione, l'assenza di qualsiasi rimedio interno. La richiesta di dissequestro presentata dal Tribunale di Roma era stata rigettata sostenendosi la immunità della Commissione parlamentare. Il Garante Privacy aveva fatto rispondere da un funzionario che la disciplina sulla protezione dei dati personali non si applicava al Parlamento.

Inoltre, il Grande Oriente faceva presente che il sequestro copriva ben 27 anni e che i 39 faldoni di documenti sequestrati continuavano ad essere detenuti dalla Commissione nonostante essa fosse stata sciolta con la fine della legislatura nel 2018

Infine, il Grande Oriente d'Italia sottolineava come il sequestro ordinato dalla Commissione Antimafia rientrasse in una lunga lista di atti persecutori e discriminatori a cominciare dal sequestro dei suoi beni da parte del fascismo (fra cui Palazzo Giustiniani, ora sede del Senato). Negli anni più recenti molti di essi erano stati giudicati dalla Corte di Strasburgo contrari alla Convenzione dei diritti dell'Uomo: in una sentenza del 2001 l'Italia era stata condannata per una legge regionale che obbligava i candidati a dichiarare che non erano affiliati a legge massonica. E analoghe condotte discriminatorie nei confronti di iscritti al GOI erano state condannate con le sentenze N.F. c. Italia del 2001 e Maestri c. Italia del 2004.

Nelle 40 pagine della sentenza odierna la Corte di Strasburgo accerta che la perquisizione ed il sequestro costituivano una violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (che protegge il domicilio e la riservatezza). Aggiunge che il provvedimento era

sproporzionato in quanto non vi era alcuna evidenza che la acquisizione di tanti dati cartacei e digitali fossero rilevanti ai fini della inchiesta della Commissione. L'ordine di perquisizione e sequestro non era stato soggetto ad alcuna previa verifica giudiziale, e la motivazione del provvedimento era assolutamente generica non sussistendo "elementi che avrebbero potuto suffragare un ragionevole sospetto del coinvolgimento della Associazione nei fatti oggetto di indagine". Anche l'ordine di perquisizione e sequestro erano assolutamente generici nel loro contenuto coprendo un periodo temporale vastissimo e l'intera sede del GOI.

Infine, la Corte europea ha stigmatizzato la circostanza che il Grande Oriente non disponesse di alcun rimedio interno e che la immunità del Parlamento invocata dall'Italia richiede pur sempre la possibilità di "qualche forma di controllo ex ante o ex post da parte di una autorità indipendente quale garanzia essenziale contro interferenze arbitrarie dei pubblici poteri". Interferenza permanente in quanto, osserva la sentenza, la documentazione sequestrata non è stata distrutta al termine della attività della Commissione.

Concludendo, la Corte di Strasburgo ha emesso il seguente dispositivo:

"Alla luce di quanto sopra riportato, ed in particolare della assenza di prove o di ragionevoli sospetti del coinvolgimenti nei fatti oggetto di indagine, idonei a giustificare il provvedimento [di perquisizione e sequestro], il suo contenuto ampio ed indeterminato, l'assenza di adeguate garanzie di riequilibrio, ed in particolare di un riesame indipendente e imparziale della misure contestate, la Corte conclude che essa "NON ERA CONFORME A DIRITTO", NÉ ERA "NECESSARIA IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA".

Sulla odierna sentenza della Corte Europea il Gran Maestro Stefano Bisi ha dichiarato:

"Il Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani rinnova il Suo più profondo sentimento di appartenenza alla Repubblica Italiana con la certezza che lo storico risultato oggi conseguito innanzi la CEDU possa contribuire, come più volte accaduto nella storia del Paese, a preservare e far progredire la Democrazia, la Giustizia e la Legalità.

Non si può certo gioire per la condanna dell'Italia, dichiarata ancora una volta gravemente responsabile di azioni in danno del Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani, ma deve necessariamente trarsi insegnamento per il futuro.

Il Grande Oriente d'Italia prosegue, infatti, la Sua azione giudiziaria nei confronti dello Stato per la restituzione di Palazzo Giustiniani nella piena consapevolezza che il tempo restituirà Verità alla Giustizia.

Ringrazio i membri della Giunta e tutti i fratelli del GOI per avere sostenuto, partecipato e

condiviso, anche con sofferenze personali, le iniziative giudiziarie intraprese non solo a tutela del GOI, ma di alcuni importanti diritti fondamentali dell'Uomo e ringrazio i giuristi che ci sostengono con pervicace convinzione e con risoluta determinazione:
il prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, patrocinatore innanzi la CEDU e gli avvocati Fabio Federico e Raffaele D'Ottavio per la continua e preziosa collaborazione prestata”

Il Gran Maestro

Stefano Bisi

Franco Ma

20 Dicembre 2024



La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna la Commissione Antimafia: violati i diritti del Grande Oriente d'Italia/Pensalibero

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha emesso una sentenza storica contro l'Italia, condannandola per la perquisizione e il sequestro di documenti sensibili relativi agli iscritti del Grande Oriente d'Italia (GOI) nelle regioni Sicilia e Calabria. La decisione riconosce la violazione del diritto alla privacy e denuncia la sproporzione e la genericità del provvedimento, evidenziando l'assenza di controllo giurisdizionale. Il caso rappresenta un punto fermo nella tutela dei diritti fondamentali contro interferenze arbitrarie.

Di Redazione | 19 Dicembre 2024

Con una sentenza storica depositata oggi, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha condannato l'Italia per la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia (GOI) e il sequestro di documenti contenenti dati sensibili relativi agli iscritti delle logge nelle regioni Sicilia e Calabria. I fatti risalgono al marzo 2017, quando, su ordine della Commissione parlamentare Antimafia presieduta dall'on. Rosy Bindi, vennero sequestrati gli elenchi di oltre 6.000 iscritti al GOI.

I motivi del ricorso alla CEDU

Il GOI si era opposto alla consegna volontaria degli elenchi, sostenendo che:

- Nessun iscritto risultava indagato dalla magistratura.
- La consegna avrebbe rappresentato una grave violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Nonostante ciò, la Presidente della Commissione Antimafia diede ordine al nucleo della Guardia di Finanza specializzato nella lotta alla criminalità organizzata (SCICO) di perquisire la sede del GOI a Roma. La perquisizione, durata 14 ore, si estese all'intera struttura, compreso l'appartamento privato del Gran Maestro e persino il capanno degli attrezzi.

La sentenza della Corte di Strasburgo

Nelle 40 pagine della sentenza, la CEDU ha riconosciuto che:

- La perquisizione e il sequestro hanno violato l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che tutela il diritto alla privacy e al rispetto del domicilio.
- Il provvedimento era sproporzionato e privo di adeguata motivazione, in quanto non esistevano prove o sospetti ragionevoli sul coinvolgimento del GOI in attività illecite.
- Non vi è stata alcuna verifica giudiziale preventiva sull'ordine di sequestro, che copriva un arco temporale di 27 anni e risultava eccessivamente generico.
- La documentazione sequestrata è stata trattenuta anche dopo lo scioglimento della Commissione nel 2018, senza alcun controllo indipendente.

Un precedente di discriminazione

Il GOI ha sottolineato che questo episodio si inserisce in un contesto di lunga data di atti discriminatori contro l'associazione, risalenti fino al periodo fascista, quando furono sequestrati i beni del GOI, incluso Palazzo Giustiniani. In passato, la Corte di Strasburgo ha già condannato l'Italia per norme discriminatorie nei confronti della massoneria, come nelle sentenze *N.F. c. Italia* (2001) e *Maestri c. Italia* (2004).

Le dichiarazioni del Gran Maestro Stefano Bisi

Il Gran Maestro del GOI, Stefano Bisi, ha commentato con soddisfazione il risultato conseguito, pur senza dimenticare il prezzo pagato in termini di sofferenze e discriminazioni. "Non si può gioire per la condanna dell'Italia, ma occorre trarne insegnamento per il futuro",

ha dichiarato Bisi. Ha inoltre ribadito l'impegno del GOI nel proseguire le azioni giudiziarie per la restituzione di Palazzo Giustiniani, auspicando che il tempo restituisca verità e giustizia.

Infine, Bisi ha espresso gratitudine ai giuristi che hanno rappresentato il GOI nella causa, in particolare al prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, patrocinatore innanzi alla CEDU, e agli avvocati Fabio Federico e Raffaele D'Ottavio.

Implicazioni future

La sentenza odierna rappresenta un monito contro le interferenze arbitrarie dei poteri pubblici e riafferma la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali anche nelle indagini parlamentari. Il caso del GOI evidenzia l'importanza di un controllo giurisdizionale indipendente come garanzia essenziale in una società democratica.

20 Dicembre 2024



La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per i sequestri al Goi/Tag24



Daniel Moretti

Anche Le Figaro si è occupato della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia per il sequestro disposto dalla Commissione parlamentare Antimafia il primo marzo del 2017 al Grande Oriente d'Italia.

Vennero sequestrati 39 faldoni di schede relative agli iscritti al Grande Oriente d'Italia dal 1990 nelle logge di Calabria e Sicilia. La Commissione Antimafia presieduta da Rosy Bindi ordinò alla Guardia di Finanza di perquisire e sequestrare gli elenchi nella sede del Vascello dopo che la più numerosa e storica comunione massonica si era rifiutata di consegnare gli elenchi perché avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali degli iscritti. La perquisizione durò 14 ore; gli impiegati identificati e perquisito anche il capanno degli attrezzi per il giardino della sede. Nel ricorso alla Corte di Strasburgo era stato fatto presente la natura intimidatoria della perquisizione.

Severa sentenza della Cedu per i provvedimenti disposti nel 2017 dalla Commissione presieduta da Rosy Bindi

Nelle 40 pagine della sentenza la Corte di Strasburgo accerta che la perquisizione ed il sequestro costituivano una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che protegge il domicilio e la riservatezza. Aggiunge che il provvedimento era sproporzionato in quanto non vi era alcuna evidenza che l'acquisizione di tanti dati cartacei e digitali fossero rilevanti ai fini dell'inchiesta della Commissione.

L'ordine di perquisizione e sequestro non era stato soggetto ad alcuna preventiva verifica giudiziale e la motivazione del provvedimento era generica non sussistendo "elementi che avrebbero potuto suffragare un ragionevole sospetto di coinvolgimento dell'associazione nei fatti oggetto di indagine". Insomma, si può dire che c'è un giudice a Strasburgo.

20 Dicembre 2024

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna la Commissione Antimafia Bindi per il sequestro al GOI

di Redazione
21 Dicembre 2024



Con la sentenza depositata oggi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per **la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia e per il sequestro di 39 faldoni di schede relative agli iscritti alle logge del GOI nelle regioni Sicilia e Calabria.**

I fatti originano dal sequestro eseguito nel marzo 2017 su ordine della Commissione parlamentare Antimafia, allora presieduta dall'on. Rosy Bindi (PD), degli elenchi dei 6000 iscritti siciliani e calabresi al Grande Oriente d'Italia.

Il GOI si era rifiutato di consegnare tali elenchi spontaneamente in quanto da un lato non risultava che alcun iscritto fosse indagato dalla magistratura e dall'altro perchè ciò avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali degli iscritti.

La Presidente Bindi diede ordine al nucleo della Guardia di Finanza specializzato in contrasto alla "criminalità organizzata" (lo SCICO), di perquisire da cima a fondo la sede del Grande Oriente d'Italia a Roma.

Nonostante il Grande Oriente d'Italia avesse subito, all'arrivo dei militari, prontamente consegnato gli elenchi, la perquisizione durò ben 14 ore (compresa la notte); tutti gli impiegati vennero identificati, l'appartamento privato del Gran Maestro messo sottosopra. Nemmeno il capanno degli attrezzi nel giardino fu risparmiato.

Peraltro, dopo tale massiccio sequestro, nelle 500 pagine della relazione finale della Commissione firmata dall'on. Bindi non vi è l'indicazione di neanche un iscritto al Grande Oriente d'Italia che risulti indagato dalla magistratura per reati di mafia.

Nel ricorso alla Corte di Strasburgo, il Grande Oriente – patrocinato dal prof. **Vincenzo Zeno-Zencovich** – faceva presente oltre alla natura intimidatoria della perquisizione, l'assenza di qualsiasi rimedio interno. La richiesta di dissequestro presentata dal Tribunale di Roma era stata rigettata sostenendosi la immunità della Commissione parlamentare. Il Garante Privacy aveva fatto rispondere da un funzionario che la disciplina sulla protezione dei dati personali non si applicava al Parlamento.

Inoltre, il Grande Oriente faceva presente che il sequestro copriva ben 27 anni e che i 39 faldoni di documenti sequestrati continuavano ad essere detenuti dalla Commissione nonostante essa fosse stata sciolta con la fine della legislatura nel 2018.

Infine, il Grande Oriente d'Italia sottolineava come il sequestro ordinato dalla Commissione Antimafia

rientrasse in una lunga lista di atti persecutori e discriminatori a cominciare dal sequestro dei suoi beni da parte del fascismo (fra cui Palazzo Giustiniani, ora sede del Senato). Negli anni più recenti molti di essi erano stati giudicati dalla Corte di Strasburgo contrari alla Convenzione dei diritti dell'Uomo: in una sentenza del 2001 l'Italia era stata condannata per una legge regionale che obbligava i candidati a dichiarare che non erano affiliati a legge massonica. E analoghe condotte discriminatorie nei confronti di iscritti al GOI erano state condannate con le sentenze N.F. c. Italia del 2001 e Maestri c. Italia del 2004.

Nelle 40 pagine della sentenza odierna la Corte di Strasburgo accerta che **la perquisizione ed il sequestro costituivano una violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (che protegge il domicilio e la riservatezza)**. Aggiunge che il provvedimento era sproporzionato in quanto non vi era alcuna evidenza che la acquisizione di tanti dati cartacei e digitali fossero rilevanti ai fini della inchiesta della Commissione. L'ordine di perquisizione e sequestro non era stato soggetto ad alcuna previa verifica giudiziale, e la motivazione del provvedimento era assolutamente generica non sussistendo "elementi che avrebbero potuto suffragare un ragionevole sospetto del coinvolgimento della Associazione nei fatti oggetto di indagine". Anche l'ordine di perquisizione e sequestro erano assolutamente generici nel loro contenuto coprendo un periodo temporale vastissimo e l'intera sede del GOI.

Infine, la Corte europea ha stigmatizzato la circostanza che il Grande Oriente non disponesse di alcun rimedio interno e che la immunità del Parlamento invocata dall'Italia richiede pur sempre la possibilità di "qualche forma di controllo ex ante o ex post da parte di una autorità indipendente quale garanzia essenziale contro

interferenze arbitrarie dei pubblici poteri". Interferenza permanente in quanto, osserva la sentenza, la documentazione sequestrata non è stata distrutta al termine della attività della Commissione.

Concludendo, la Corte di Strasburgo ha emesso il seguente dispositivo:

"Alla luce di quanto sopra riportato, ed in particolare della assenza di prove o di ragionevoli sospetti del coinvolgimenti nei fatti oggetto di indagine, idonei a giustificare il provvedimento [di perquisizione e sequestro], il suo contenuto ampio ed indeterminato, l'assenza di adeguate garanzie di riequilibrio, ed in particolare di un riesame indipendente e imparziale della misure contestate, la Corte conclude che essa "NON ERA CONFORME A DIRITTO", NÉ ERA "NECESSARIA IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA".

Sulla odierna sentenza della Corte Europea il Gran Maestro **Stefano Bisi** ha dichiarato: "Il Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani rinnova il Suo più profondo sentimento di appartenenza alla Repubblica Italiana con la certezza che lo storico risultato oggi conseguito innanzi la CEDU possa contribuire, come più volte accaduto nella storia del Paese, a preservare e far progredire la Democrazia, la Giustizia e la Legalità. Non si può certo gioire per la condanna dell'Italia, dichiarata ancora una volta gravemente responsabile di azioni in danno del Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani, ma deve necessariamente trarsi insegnamento per il futuro. Il Grande Oriente d'Italia prosegue, infatti, la Sua azione giudiziaria nei confronti dello Stato per la restituzione di Palazzo Giustiniani nella piena consapevolezza che il tempo restituirà Verità alla Giustizia. Ringrazio i membri della Giunta e tutti i fratelli del GOI per avere sostenuto, partecipato e condiviso, anche con sofferenze personali, le iniziative giudiziarie intraprese non solo a tutela del GOI, ma di alcuni importanti diritti fondamentali dell'Uomo e ringrazio i giuristi che ci sostengono con pervicace convinzione

e con risoluta determinazione: il prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, patrocinatore innanzi la CEDU e gli avvocati **Fabio Federico** e **Raffaele D'Ottavio** per la continua e preziosa collaborazione prestata”.



Perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia, Commissione Antimafia condannata// Corriere della Calabria

ROMA La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia e per il sequestro di 39 faldoni di schede relative agli iscritti alle logge del Goi nelle regioni Sicilia e Calabria. La sentenza è stata depositata oggi. Il sequestro degli elenchi dei 6.000 iscritti siciliani e calabresi al Grande Oriente d'Italia "fu eseguito nel marzo 2017 su ordine della Commissione parlamentare Antimafia, allora presieduta dall'on. Rosy Bindi (Pd). Il Goi -si legge in una nota- si era rifiutato di consegnare tali elenchi spontaneamente in quanto da un lato non risultava che alcun iscritto fosse indagato dalla magistratura e dall'altro perché ciò avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali degli iscritti". Bindi "diede così ordine al nucleo della Guardia di Finanza specializzato in contrasto alla 'criminalità organizzata' (lo Scico) di perquisire da cima a fondo la sede del Grande Oriente d'Italia a Roma. Nonostante il Grande Oriente d'Italia avesse subito, all'arrivo dei militari, prontamente consegnato gli elenchi, la perquisizione durò ben 14 ore (compresa la notte); tutti gli impiegati vennero identificati, l'appartamento privato del Gran Maestro messo sottosopra. Nemmeno il capanno degli attrezzi nel giardino fu risparmiato. Peraltro, dopo il sequestro, nelle 500 pagine della relazione finale della Commissione firmata dall'on. Bindi non vi è l'indicazione di neanche un iscritto al Grande Oriente d'Italia che risulti indagato dalla magistratura per reati di mafia". Patrocinato dal prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, il Grande Oriente fece ricorso alla Corte di Strasburgo evidenziando sia la natura intimidatoria della perquisizione, sia l'assenza di qualsiasi rimedio interno dopo che la richiesta di dissequestro presentata dal Tribunale di Roma era stata rigettata sostenendosi la immunità della Commissione parlamentare. Il Grande Oriente fece anche presente che il sequestro copriva ben 27 anni e che i 39 faldoni di documenti sequestrati continuavano ad essere detenuti dalla Commissione nonostante essa fosse stata sciolta con la fine della legislatura nel 2018 e che il sequestro rientrasse in una lunga lista di atti persecutori e discriminatori a cominciare dal sequestro dei suoi beni da

parte del fascismo (fra cui Palazzo Giustiniani, ora sede del Senato). Nelle 40 pagine della sentenza odierna, la Corte di Strasburgo accerta che la perquisizione ed il sequestro costituivano una violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (che protegge il domicilio e la riservatezza). Aggiunge che il provvedimento era sproporzionato in quanto non vi era alcuna evidenza che la acquisizione di tanti dati cartacei e digitali fossero rilevanti ai fini della inchiesta della Commissione e che la motivazione del provvedimento era assolutamente generica non sussistendo "elementi che avrebbero potuto suffragare un ragionevole sospetto del coinvolgimento della Associazione nei fatti oggetto di indagine". Infine, la Corte europea ha stigmatizzato la circostanza che il Grande Oriente non disponesse di alcun rimedio interno e che la immunità del Parlamento invocata dall'Italia richiede pur sempre la possibilità di "qualche forma di controllo ex ante o ex post da parte di una autorità indipendente quale garanzia essenziale contro interferenze arbitrarie dei pubblici poteri". Interferenza permanente in quanto, osserva la sentenza, la documentazione sequestrata non è stata distrutta al termine della attività della Commissione. Il Gran Maestro Stefano Bisi parla di uno "storico risultato conseguito innanzi la Cedu", con l'auspicio che "possa contribuire, come più volte accaduto nella storia del Paese, a preservare e far progredire la democrazia, la giustizia e la legalità. Non si può certo gioire per la condanna dell'Italia, dichiarata ancora una volta gravemente responsabile di azioni in danno del Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani, ma deve necessariamente trarsi insegnamento per il futuro". Il Grande Oriente d'Italia, aggiunge Bisi, "prosegue la sua azione giudiziaria nei confronti dello Stato per la restituzione di Palazzo Giustiniani nella piena consapevolezza che il tempo restituirà verità alla giustizia". (Sib/Adnkronos)

Caso Grande Oriente d'Italia c. Italia: per la Corte EDU la perquisizione dei locali e il sequestro dell'elenco degli iscritti disposti dalla Commissione antimafia sono stati TERZULTIMA FERMATA

Blog di Vincenzo G. Giglio e Riccardo Radi

20 DIC 2024

[AGGIUNGI UN COMMENTO](#)



La Corte EDU, con sentenza emessa il 19 dicembre 2024, ha accolto il ricorso dell'associazione massonica Grande Oriente d'Italia, ravvisando che vi sia stata in suo danno una violazione dell'art. 8 CEDU in conseguenza del decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Commissione parlamentare antimafia della XVII Legislatura, presieduta all'epoca dall'On. Rosy Bindi.

Qui di seguito è riportata la traduzione a mia cura dall'originale in lingua inglese del Comunicato stampa rilasciato dalla cancelleria della Corte, comunque allegato alla fine del post.

Il comunicato stampa

Inchiesta parlamentare sulle infiltrazioni mafiose nelle logge massoniche: perquisizione e sequestro in violazione della Convenzione

Riquadro informativo

Nella sentenza odierna della Cameranella causa Grande Oriente d'Italia c. Italia (ricorso n. 29550/17) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato, all'unanimità, che vi è stata **una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)** della Convenzione europea dei Diritti umani.

Il caso riguardava una perquisizione dei locali di un'associazione massonica disposta nell'ambito di un'inchiesta parlamentare sulla mafia.

Documenti cartacei e digitali, in particolare un elenco di nominativi e i dati personali di oltre 6.000 membri dell'associazione sono stati sequestrati durante la perquisizione.

La Corte ha ritenuto che vi sia stata una mancanza di prove o di un ragionevole sospetto di coinvolgimento nella vicenda oggetto di indagine, tali da risultare sufficienti a giustificare un provvedimento così esteso e generico.

Inoltre, le carenze del provvedimento di perquisizione non sono state compensate da garanzie di controbilanciamento, ad esempio mediante un riesame indipendente e imparziale. Infatti, nell'ordinamento vigente in Italia, il Parlamento ha competenza esclusiva a pronunciarsi sulla validità delle sue decisioni.

La Corte ha concluso che un'ingerenza così significativa nei diritti dell'associazione ricorrente, imputabile ad autorità che esaminano e trattengono un'ampia gamma di documenti, incluse informazioni riservate, non è stata "conforme a legge" e neanche "necessaria" in una società democratica.

Fatti principali

La ricorrente è un'associazione massonica di diritto italiano, il Grande Oriente d'Italia.

Fu fondata nel 1805 e raggruppa diverse logge.

Nel 2013 è stata istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere.

Le è stato conferito il mandato, tra gli altri, di condurre un'inchiesta sui rapporti tra mafia e massoneria a causa di rivelazioni emerse in vari procedimenti penali.

In diverse occasioni nel 2016 la commissione parlamentare d'inchiesta ha chiesto al dottor Bisi, il Gran Maestro dell'associazione ricorrente, di fornire l'elenco dei membri delle sue logge. Ha ripetutamente rifiutato, adducendo ragioni di riservatezza. Ha osservato che la richiesta era "una pesca a strascico" in quanto non menzionava indagini in corso, né reati specifici asseritamente commessi da membri dell'associazione. Si è nuovamente rifiutato di rivelare i nomi quando è stato convocato come testimone nel gennaio 2017.

La commissione parlamentare ha infine ordinato, nel marzo 2017, una perquisizione dei locali dell'associazione ricorrente. Essa mirava ad ottenere l'elenco di chiunque appartenesse o fosse appartenuto ad una loggia massonica della Calabria o della Sicilia a partire dal 1990, con il rispettivo grado e ruolo, nonché informazioni su tutte le logge della Calabria e della Sicilia che erano state sciolte o sospese dal 1990 in poi, compresi i nomi di tutti i loro membri e i loro fascicoli personali, indagini svolte e decisioni adottate. Sono stati perquisiti i locali dell'associazione ricorrente, compresi gli archivi, la biblioteca e la residenza personale del Gran Maestro, e diversi computer sono stati ricercati. Ne è conseguito il sequestro di numerosi documenti cartacei e digitali, tra i quali gli elenchi di circa 6.000 persone iscritte all'associazione ricorrente, oltre a hard disk, unità flash e computer.

L'associazione ricorrente ha contestato inutilmente la perquisizione e il sequestro. La Commissione non si è pronunciata sulla richiesta di riesame del provvedimento di perquisizione secondo le proprie procedure, mentre le autorità giudiziarie adite hanno respinto una domanda volta a stimolare la verifica ad opera della Corte costituzionale di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e non hanno dato seguito ad una denuncia penale presentata dalla ricorrente.

Motivi di ricorso, procedura e composizione della Corte

L'associazione ricorrente, invocando l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), ha lamentato che la perquisizione dei suoi locali e il sequestro dell'elenco dei suoi membri erano stati illegali e fortemente sproporzionati. Essa ha sostenuto, in particolare, che, se un'autorità giudiziaria – e non una commissione parlamentare d'inchiesta – avesse emesso un provvedimento di perquisizione senza precisare, tra l'altro, le accuse nei confronti delle persone oggetto delle indagini o delle cose da sequestrare, esso sarebbe stato dichiarato nullo.

La ricorrente ha inoltre invocato gli articoli 11 (libertà di riunione e di associazione) e 13 (diritto a un diritto effettivo rimedio).

Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 13 aprile 2017.

La sentenza è stata pronunciata da una sezione di sette giudici, così composta:

Ivana **Jelić** (Montenegro), *Presidente*,

Alena **Poláčková** (Slovacchia),

Georgios A. **Serghides** (Cipro),

Erik **Wennerström** (Svezia),

Raffaele **Sabato** (Italia),

Alain **Chablais** (Liechtenstein),

Artūrs **Kučs** (Lettonia),

e anche Liv **Tigerstedt**, *Vice Cancelliere della Sezione*.

Decisione della Corte

Articolo 8

In primo luogo, la Corte ha constatato che le operazioni di perquisizione e sequestro hanno avuto un impatto significativo sui diritti dell'associazione ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della

Convenzione. Il provvedimento di perquisizione era stato formulato in termini ampi, tali da includere una gamma molto ampia di informazioni e azioni. Aveva consentito alle autorità di esaminare e trattenere un gran numero di documenti cartacei e digitali, tra cui informazioni riservate.

Nonostante la gravità di tale ingerenza nei diritti dell'associazione ricorrente, così come dell'oggetto di indagine, vale a dire l'infiltrazione di gruppi mafiosi di logge massoniche, la Commissione non ha fatto alcun riferimento, nel suo provvedimento di perquisizione, a indagini specifiche, persone fisiche o elementi di prova. La Corte ha quindi ritenuto che la perquisizione e il sequestro non fossero stati sufficientemente giustificati. In particolare, vi era stata una mancanza di prove o di un ragionevole sospetto di coinvolgimento nella questione oggetto di indagine.

Tali lacune non erano neppure state compensate da sufficienti garanzie di compensazione contro abusi ed arbitrarietà. Ai sensi del diritto italiano, l'associazione ricorrente non disponeva di alcun mezzo per contestare la legittimità della perquisizione o delle sue modalità esecutive dinanzi a un'autorità indipendente e imparziale. Infatti, secondo l'ordinamento italiano, il Parlamento ha competenza esclusiva a pronunciarsi sulla validità delle sue Decisioni.

La Corte ha tuttavia precisato che non le spettava indicare quale tipo di ricorso dovesse essere adottato in tale situazione, tenendo presente la discrezionalità di uno Stato di decidere su questioni connesse alla separazione dei poteri.

Infine, una copia dei documenti sequestrati è ancora conservata negli archivi della Commissione parlamentare di inchiesta, mentre, ai sensi della legislazione e della giurisprudenza nazionali pertinenti, i documenti dovrebbero essere restituiti o le copie distrutte al termine di un'indagine.

La Corte ha concluso che la perquisizione e il sequestro non erano stati "conformi alla legge" e neanche "necessari in una società democratica".

Altri articoli

Il Tribunale ha dichiarato, con 6 voti contro 1, che non occorre esaminare i reclami dell'associazione ricorrente ai sensi degli articoli 11 e 13.

Giusta soddisfazione (articolo 41)

La Corte ha ritenuto che l'Italia debba pagare all'associazione ricorrente 9.600 euro (EUR) per danni morali, 5.344 euro a titolo di costi e spese.

Parere separato

Il giudice Serghides ha espresso un'opinione parzialmente dissenziente che è allegata alla sentenza.

Il testo del provvedimento di sequestro emesso nei confronti del Grande Oriente d'Italia

Questo è il testo del provvedimento emesso nei confronti del GOI: (La Commissione dispone la) *«perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani, ivi compresi pertinenze, adiacenze, accessori, mobili o immobili, computer e sistemi informatici ancorché protetti da sistemi di sicurezza allo scopo di individuare e acquisire: gli elenchi nominativi degli appartenenti a qualunque titolo alle logge della Calabria e della Sicilia del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani, dal 1990 ad oggi, comprendenti anche coloro che, per qualsiasi ragione, abbiano smesso di farne parte o di operarvi, nonché, per tutti, l'indicazione del grado e della mansione; gli atti inerenti alle logge calabresi e siciliane del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani comunque sospese o cessate, dal 1990 ad oggi, comprensivi dell'elenco nominativo dei rispettivi appartenenti a qualunque titolo e dei loro fascicoli personali, degli accertamenti svolti e dei provvedimenti assunti.*

Dispone inoltre: *«l'adozione, nel corso della perquisizione sui computer e sistemi informatici, di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, ai sensi del comma l-bis dell'art. 247 del c.p.p.; il sequestro degli atti suindicati che si trovino in formato cartaceo; il sequestro dei sistemi e supporti informatici di qualunque natura contenenti gli atti suindicati, con successiva e tempestiva estrazione di copia nel contraddittorio con gli interessati, con modalità tali da assicurare la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e da evitare l'alterazione dei dati originali, e con restituzione, al termine delle operazioni, dei medesimi supporti sequestrati agli aventi diritto; lo svolgimento delle operazioni con l'ausilio di personale tecnico di cui la polizia giudiziaria procedente intenderà avvalersi; la rimozione di eventuali ostacoli fissi che possano frapporsi al regolare svolgimento delle operazioni di cui al presente decreto, con modalità tali da recare il minore danno possibile; la prosecuzione delle operazioni, qualora necessario, anche al di fuori dei limiti temporali indicati nell'art. 251 c.p.p.; la custodia di quanto sequestrato presso locali nella disponibilità della polizia giudiziaria delegata, idonei ad evitare accessi informatici diversi da quelli in contraddittorio tra le parti, attribuendo sin d'ora agli atti sequestrati il regime di segretezza ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge istitutiva 19 luglio 2013, n.87; la consegna, all'inizio della perquisizione, ad opera della polizia giudiziaria operante, del presente decreto a chi abbia l'attuale disponibilità dei luoghi suddetti o, in assenza, alle persone indicate nel comma 2 dell'art. 250 del c.p.p., con avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 del c.p.p.».*

- **DALL'EUROPA**



Pubblicato da [terzultimafermata554ef58dfd](#)

[Vedi tutti gli articoli di \[terzultimafermata554ef58dfd\]\(#\)](#)

Tag: **[Commissione parlamentare antimafia](#)**, **[Corte di Strasburgo](#)**, **[Grande Oriente d'Italia](#)**, **[Sequestro dell'elenco degli iscritti](#)**

CONDIVIDI:

- [Twitter](#)
- [Facebook](#)
-

CORRELATI



Conflitto tra Senato della

GAETA.IT

La Corte Europea condanna l'Italia per violazione dei diritti al Grande Oriente d'Italia

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'illegittimità della perquisizione del Grande Oriente d'Italia, evidenziando violazioni della privacy e la necessità di proteggere i diritti fondamentali.



by [Sofia Greco](#)

20 Dicembre 2024



La Corte Europea condanna l'Italia per violazione dei diritti al Grande Oriente d'Italia - Gaeta.it
Facebook WhatsApp Twitter

La recente sentenza della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** ha avuto un impatto significativo sul **Grande Oriente d'Italia**, segnando una condanna per l'illegittimità della perquisizione della sua sede e il sequestro di documenti sensibili. Questa decisione non solo getta luce sulle attuali politiche di **privacy** e **protezione dei dati**, ma solleva anche interrogativi sulla legittimità delle azioni delle istituzioni italiane. La vicenda, risalente al marzo 2017, ha radici più profonde che riguardano le relazioni tra il **GOI** e le autorità italiane.

I fatti del sequestro del 2017

Il caso ha inizio nel marzo 2017, quando la **Commissione parlamentare Antimafia**, allora guidata dall'onorevole **Rosy Bindi**, ha ordinato il sequestro di documenti relativi agli iscritti del **GOI**. In particolare, furono coinvolti 39 faldoni contenenti i dati di circa 6000 membri nelle regioni **Sicilia** e **Calabria**. Questo intervento ha suscitato immediata opposizione da parte del **GOI**, che si è opposto alla richiesta di divulgazione di questi elenchi.

La posizione del **GOI** si fondava su due argomenti principali: innanzitutto, non esisteva alcun'indagine formale su membri specifici associati all'organizzazione, e in secondo luogo, la richiesta costituiva una violazione delle normative sulla protezione dei dati personali. Nonostante ciò, l'ordine di perquisizione venne emesso e eseguito dalle forze dell'ordine in modo massiccio e invasivo, durando ben 14 ore. Questa operazione ha coinvolto non solo l'ufficio, ma anche abitazioni private di membri chiave del **GOI**, sottolineando un atteggiamento aggressivo da parte delle autorità.

Le violazioni della privacy e la risposta legale

Il **Grande Oriente d'Italia**, assistito dal professor **Vincenzo Zeno-Zencovich**, ha portato il caso alla **Corte di Strasburgo**, contestando non solo la legittimità della perquisizione, ma anche l'assenza di rimedi interni presso le istituzioni italiane. La risposta delle autorità italiane fu deludente: il tribunale di **Roma** rigettò la richiesta di dissequestro, sostenendo che la **Commissione Antimafia** godeva di immunità.

La questione ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alle garanzie e ai diritti in materia di **privacy**, considerate le dimensioni del sequestro e il periodo di validità degli atti. La denuncia del **GOI** ha messo in evidenza come il materiale sequestrato coprisse 27 anni di dati e come non fosse stata presa in considerazione alcuna forma di controllo indipendente o di verifica giudiziale sull'operato della **Commissione**.

La sentenza della Corte Europea e le implicazioni

Nella sentenza emessa dalla **Corte Europea**, i giudici hanno stabilito che la perquisizione e il sequestro erano in violazione dell'articolo 8 della **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**, che tutela il diritto alla vita privata. Da quanto emerso, non ci sono state prove sufficienti a giustificare l'ampiezza e la modalità d'azione della **Commissione**, e l'ordine di perquisizione è risultato genericamente formulato.

La **Corte** ha anche rilevato che il principio di immunità invocato dall'**Italia** non esimeva le autorità da fornire garanzie efficaci contro possibili abusi. Contrariamente a quanto sostenuto, è stata confermata la necessità di un'adeguata supervisione nei procedimenti che coinvolgono organi di controllo come la **Commissione Antimafia**. Questo ha messo in chiaro che la protezione dei diritti individuali deve essere salvaguardata, anche in situazioni di opposizione alla criminalità organizzata.

La reazione del Grande Oriente d'Italia

A seguito della sentenza della **Corte Europea**, il **Gran Maestro Stefano Bisi** ha rilasciato una dichiarazione, esprimendo un mix di sollievo e determinazione. Ha chiarito che, sebbene non ci siano motivi di gioia per la condanna dell'**Italia**, questa decisione rappresenta un importante passo avanti per la **democrazia** e i **diritti fondamentali** in **Italia**. *Bisi ha invitato a riflettere su questa vicenda come un'opportunità per migliorare la pratica giuridica e la protezione dei diritti civili.*

Il **GOI** sta proseguendo le sue battaglie legali per la restituzione della storica sede di **Palazzo Giustiniani**, sostenendo che la lunga serie di attacchi, fino a quelli risalenti al periodo **fascista**, non deve più ripetersi. Con una ferma volontà di tutelare i propri diritti e una rilevanza sempre

maggiore della sentenza della **Corte**, il **Grande Oriente d'Italia** sembra essere intenzionato a continuare la sua lotta per giustizia e legalità.

Ultimo aggiornamento il 20 Dicembre 2024 da [Sofia Greco](#)



[La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia per violazione della privacy del Grande Oriente d'Italia](#)

- [Privacy & Società](#)

- [Venerdì, 20 Dicembre 2024 16:09](#)

Una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (**Application no. 29550/17**) ha condannato l'Italia per la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia e per il sequestro di 39 faldoni di schede relative agli iscritti alle logge del GOI nelle regioni Sicilia e Calabria.



Il sequestro - Tutto inizia nel marzo 2017 con il sequestro su ordine della Commissione parlamentare Antimafia, allora presieduta dall'on. Rosy Bindi (PD), degli elenchi dei 6000 iscritti siciliani e calabresi al Grande Oriente d'Italia. Il GOI si era rifiutato di consegnare tali elenchi spontaneamente in quanto da un lato non risultava che alcun iscritto fosse indagato dalla magistratura e dall'altro perchè ciò avrebbe costituito una massiccia violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali degli iscritti.

La presidente Bindi, diede quindi ordine al nucleo della Guardia di Finanza specializzato in contrasto alla "*criminalità organizzata*" (lo SCICO), di perquisire da cima a fondo la sede del Grande Oriente

d'Italia a Roma. Una perquisizione durata ben 14 ore, notte compresa, nonostante all'arrivo dei militari, il Grande Oriente cosegnò subito gli elenchi.

Sottosopra anche gli appartamenti privati - Per avere un'idea di quello che successe, tutti gli impiegati vennero identificati, l'appartamento privato del Gran Maestro messo sottosopra. Nemmeno il capanno degli attrezzi nel giardino fu risparmiato. Nonostante questo massiccio sequestro, nelle oltre 500 pagine della relazione finale della Commissione firmata dall'on. Bindi non vi è l'indicazione di neanche un iscritto al Grande Oriente d'Italia che risulti indagato dalla magistratura per reati di mafia.

Il ricorso alla corte suprema - Patrocinato dal prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, il Grande Oriente fece ricorso alla Corte di Strasburgo, spiegando sia la natura intimidatoria della perquisizione, sia l'assenza di qualsiasi rimedio interno. Precedentemente la richiesta di dissequestro presentata dal Tribunale di Roma era stata rigettata sostenendosi la immunità della Commissione parlamentare. Il Garante Privacy aveva fatto rispondere da un funzionario che la disciplina sulla protezione dei dati personali non si applicava al Parlamento.

Inoltre, il Grande Oriente faceva presente che il sequestro copriva ben 27 anni e che i 39 faldoni di documenti sequestrati continuavano ad essere detenuti dalla Commissione nonostante essa fosse stata sciolta con la fine della legislatura nel 2018.

In ultimo, il Grande Oriente d'Italia sottolineava come il sequestro ordinato dalla Commissione Antimafia rientrasse in una lunga lista di atti persecutori e discriminatori a cominciare dal sequestro dei suoi beni da parte del fascismo (fra cui Palazzo Giustiniani, ora sede del Senato). Negli anni più recenti molti di essi erano stati giudicati dalla Corte di Strasburgo contrari alla Convenzione dei diritti dell'Uomo: in una sentenza del 2001 l'Italia era stata condannata per una legge regionale che obbligava i candidati a dichiarare che non erano affiliati a legge massonica. E analoghe condotte discriminatorie nei confronti di iscritti al GOI erano state condannate con le sentenze N.F. c. Italia del 2001 e Maestri c. Italia del 2004.

La sentenza - Si arriva quindi all'**attuale sentenza dove nelle 40 pagine la Corte di Strasburgo** accerta che la perquisizione ed il sequestro costituivano una violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (che protegge il domicilio e la riservatezza). Aggiunge che il provvedimento era sproporzionato in quanto non vi era alcuna evidenza che la acquisizione di tanti dati cartacei e digitali fossero rilevanti ai fini della inchiesta della Commissione.

L'ordine di perquisizione e sequestro non era stato soggetto ad alcuna previa verifica giudiziale, e la motivazione del provvedimento era assolutamente generica non sussistendo *"elementi che avrebbero potuto suffragare un ragionevole sospetto del coinvolgimento della Associazione nei fatti oggetto di indagine"*. Anche l'ordine di perquisizione e sequestro era assolutamente generico nel loro contenuto coprendo un periodo temporale vastissimo e l'intera sede del GOI.

In ultimo, la Corte europea ha stigmatizzato la circostanza che il Grande Oriente non disponesse di alcun rimedio interno e che la immunità del Parlamento invocata dall'Italia richiede pur sempre la possibilità di *"qualche forma di controllo ex ante o ex post da parte di una autorità indipendente quale garanzia essenziale contro interferenze arbitrarie dei pubblici poteri"*. Interferenza permanente in quanto, osserva la sentenza, la documentazione sequestrata non è stata distrutta al termine della attività della Commissione.

La decisione della Corte Europea - Visti i fatti, si legge nelle conclusioni della Corte di Strasburgo: *"Alla luce di quanto sopra riportato, ed in particolare della assenza di prove o di ragionevoli sospetti del coinvolgimenti nei fatti oggetto di indagine, idonei a giustificare il provvedimento (di perquisizione e sequestro), il suo contenuto ampio ed indeterminato, l'assenza di adeguate garanzie di riequilibrio, ed in particolare di un riesame indipendente e imparziale della misure contestate, la Corte conclude che essa "non era conforme a diritto", nè era: "Necessaria in una società antidemocratica"*.

Le parole del Gran Maestro - Stefano Bisi, gran maestro de Il Grande Oriente ha espresso parole molto sentite sulla decisione della Corte Europea. *"Il Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani rinnova il Suo più profondo sentimento di appartenenza alla Repubblica Italiana con la certezza che lo storico risultato oggi conseguito innanzi la CEDU possa contribuire, come più volte accaduto nella storia del Paese, a preservare e far progredire la Democrazia, la Giustizia e la Legalità. Non si può certo gioire per la condanna dell'Italia, dichiarata ancora una volta gravemente responsabile di azioni*

in danno del Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani, ma deve necessariamente trarsi insegnamento per il futuro. Il Grande Oriente d'Italia prosegue, infatti, la Sua azione giudiziaria nei confronti dello Stato per la restituzione di Palazzo Giustiniani nella piena consapevolezza che il tempo restituirà Verità alla Giustizia".

Fonte: Il Giornale

IL TEMPO pag. 4 · 20-12-2024

La Corte europea condanna l'Italia per le liste di Bindi sulla Massoneria (A.Torchiaro)

[\[Apri PDF\]](#)

CORRIERE DI SIENA E DELLA PROVINCIA pag. 21 · 20-12-2024

Sequestro al GOI, Corte. Europea Diritti Uomo ha condannato l'Italia

[\[Apri PDF\]](#)

IL DUBBIO pag. 5 · 20-12-2024

Bindi non poteva sequestrare i registri del Goi: la Cedu condanna la commissione Antimafia (S.Musco)

[\[Apri PDF\]](#)

IL FATTO QUOTIDIANO pag. 13 · 20-12-2024

Elenchi Goi: la Cedu condanna l'Italia

[\[Apri PDF\]](#)

[CORRIEREDELLACALABRIA.IT](#) pag. · 19-12-2024

Perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia, Commissione Antimafia condannata

[\[LINK al sito\]](#)

[GIORNALEMIO.IT](#) pag. · 19-12-2024

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo rende giustizia al Grande Oriente d'Italia

[\[LINK al sito\]](#)

[ILFATTOQUOTIDIANO.IT](#) pag. · 19-12-2024

"Lo Stato ha violato la privacy dei massoni quando ha sequestrato gli elenchi degli iscritti al Gran

[\[LINK al sito\]](#)

[ILGIORNALE.IT](#) pag. · 19-12-2024

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna la Commissione Antimafia Bindi

[\[LINK al sito\]](#)]

[NOTIZIEGEOPOLITICHE.NET](#) pag. · 19-12-2024

Cedu. Sequestro degli elenchi degli iscritti: non conforme al diritto, ne necessario in una societa'

[\[LINK al sito\]](#)

[SICILIAREPORT.IT](#) pag. · 19-12-2024

Massoneria: Goi, Cedu condanna Commissione Antimafia per sequestro atti del 2017'

[\[LINK al sito\]](#)

La Cedu condanna l'Italia per la perquisizione e il sequestro delle liste degli iscritti del Grande Oriente d'Italia. Intervista a Stefano Bisi/Radio Radicale

<https://www.radioradicale.it/scheda/748053>

Corti sovranazionali. Dalle Corti. Art. 8 CEDU: la perquisizione ed il sequestro della commissione antimafia sono ritenute misure non conformi alla legge né necessarie/
Rivista Penale Diritto e Procedura

<https://www.penaledp.it/art-8-cedu-la-perquisizione-ed-il-sequestro-della-commissione-antimafia-sono-ritenute-misure-non-conformi-alla-legge-ne-necessarie/?s=03>